

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2019, N.29

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ
PER IL 2020**

CAPO V
SANITA'

Art. 12

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

"1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità."

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

"3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità."